



Diritto & Fisco



La lettura emerge dalla normativa. Senza dover attendere prese di posizione del ministero

Si paga al 20 agosto col +0,40% E' l'effetto automatico del rinvio dei versamenti al 20 luglio

DI ANDREA BONGI
E FABRIZIO G. POGGIANI

Con lo slittamento dei versamenti delle imposte emergenti dalle dichiarazioni dal 30 giugno scorso al 20 luglio prossimo, scatta automaticamente la possibilità di eseguire il pagamento nei trenta giorni successivi, quindi al 20 agosto prossimo, applicando la maggiorazione dello 0,40%. La lettura emerge chiaramente dal comma 2 dell'art. 17 del dpr 435/2001 concernente la razionalizzazione dei termini di versamento, senza dover attendere una invocata presa di posizione del dicastero competente che deve essere coordinato con l'art. 1 del dpcm 28/06/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30/06/2021 n. 154 (si veda *ItaliaOggi del 30/6/2021*).

Si evidenzia che il provvedimento appena richiamato, all'art. 1, si limita a disporre che taluni contribuenti, per i quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa) e che hanno realizzato ricavi sotto una determinata soglia, compresi i forfetari e quelli che hanno aderito al regime dei minimi, di cui al comma 1, dell'art. 27 del dl 98/2011, tenuti al 30 giugno scorso ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, devono effettuare, letteralmente, i «predetti versamenti entro il 20 luglio 2021 senza maggiorazione».

Qualche autore ha rilevato che, a differenza delle annualità precedenti (dpcm 27/6/2020, il provvedimento dello scorso 28 giugno non prevede (si aggiunge «esplicitamente») la facoltà di effettuare i citati versamenti dal 21/7/2021 al 20/8/2021 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Di conseguenza, si è affermato che non esiste proroga al 20 agosto per i detti contribuenti, non avendo il dpcm del 28/6/2021 provveduto a rimodulare anche il termine previsto per il versamento dal 21 luglio al 20/08/2021 con la maggiorazione. Si rende necessario precisare, innanzitutto, che il

differimento riguarda tutti i contribuenti Isa, compresi quelli in regime forfetario e quelli nel regime dei minimi, che il differimento riguarda anche i contributi e tributi liquidati in sede dichiarativa, quindi anche i contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e commercianti, calcolati in dichiarazione (quadro «RR») nonché il diritto camerale, le imposte sostitutive, la cedolare secca, l'Ivie e l'Ivafe, tenendo ulteriormente conto dei soggetti per i quali la compilazione del modello Redditi 2021 dipende direttamente dalla redazione della dichiarazione della società e/o associazione partecipata, come le società, le associazioni e le imprese soggette agli indici e che imputano il reddito per trasparenza, di cui agli degli articoli 5, 115 e 116 del dpr 917/1986 (Tuir), le società di persone, le associazioni professionali e le società a responsabilità con opzione per la trasparenza, nonché le imprese familiari (art. 1 del dpcm 28/06/2021). Ma soprattutto è necessario evidenziare che il comma 2 dell'art. 17 del dpr 435/2001 (razionalizzazione dei termini di versamento) dispone, a regime e inequivocabilmente, che i versamenti indicati nel precedente comma (comma 1) concernente appunto quelli riconducibili alle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva delle persone fisiche e delle società o associazioni possono essere effettuati «entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (a sostegno risoluzione 128/E/2007). Scoperto, quindi, l'arcano si deve ritenere corretta anche l'impostazione minimale del provvedimento, ma la lettura che si deve dare è che il dpcm determina lo spostamento in avanti del termine ordinario dal 30/6/2021 al 20/7/2021, senza maggiorazione, che detto ultimo termine diventa quello ordinario e, di conseguenza, applicando le disposizioni indicate dal comma 2 dell'art. 17 del dpr 435/2001, i contribuenti possono beneficiare dell'ulteriore slittamento al 20/08, naturalmente con applicazione della maggiorazione dello 0,40%.

LE NORME DEL DECRETO OMNIBUS SULLA RISCOSSIONE

Contribuenti alla cassa: la strada complicata dallo stop alle cartelle

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

La nuova proroga della sospensione delle cartelle complica la ripresa dei versamenti: a settembre, infatti, l'importo da pagare per chi ha legittimamente interrotto la rateazione, sarà molto oneroso. Con l'ulteriore complicazione della possibile decadenza rispetto alla quale, comunque, potrebbero essere dovute le rate scadute. Inoltre, nessun ulteriore intervento sulle altre tipologie di debiti erariali in corso di pagamento come rottamazione od ulteriori versamenti «spontanei». Sono queste le osservazioni che possono essere formulate alla luce di quanto previsto dall'art. 2 del dl 99/2021 che interviene, per l'ennesima volta, sulle disposizioni dell'art. 68 del dl 18/2020, che per primo aveva sospeso il versamento derivante dalle cartelle esattoriali. Nella versione aggiornata, il termine di sospensione decorre dall'8 marzo 2020 sino al prossimo 31 agosto 2021 e dunque, un orizzonte temporale di riferimento che è di 18 mesi. Entro la fine di settembre, quindi, i contribuenti dovranno provvedere a pagare le somme che sono state, appunto, oggetto di sospensione. In questo contesto, il decreto non modifica in alcun modo le date già fissate per il «recupero» delle somme dovute per la rottamazione o per il saldo e stralcio che sono il 31 luglio 2021 per le somme relative al 2020 ed il 30 novembre 2021 per le somme afferenti al 2021 (si vedano le faq aggiornate al dl 99 diffuse ieri da Agenzia delle entrate-Riscossione). Al di là del fatto che le modifiche normative in questione, come detto, delineano un sistema di intervento provvisorio limitandosi a posticipare in accumulato il termine di pagamento che comunque prima o poi dovrà essere soddisfatto, il problema appare di rilevanza più generale. Va infatti ricordato l'effetto che altre disposizioni generali possono produrre su questa ulteriore proroga: il comma 2 ter dell'art. 68 del dl 18/2020, prevede infatti che relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all'art. 19, comma 3, lettere a), b) e c), del dpr 602/73, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di die-

ci rate, anche non consecutive; il comma 5 dell'art. 13 decies del dl 137/2020, prevede che i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell'8 marzo 2020 è intervenuta la decadenza dal beneficio possono essere nuovamente dilazionati presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. In relazione a queste richieste di rateazione si applicano le nuove disposizioni in materia di decadenza a fronte del mancato pagamento di dieci rate. Questa previsione, dunque, non riguarda coloro che erano in regola con la rateazione all'inizio del periodo di sospensione e che, alla ripresa del termine di versamento, potrebbero non essere in grado di versare almeno nove rate di quelle sospese. Pertanto, la rateazione potrà essere richiesta ma, da un punto di vista letterale, per ottenerla dovranno comunque essere versate le

Il calendario è stato confermato dalle faq aggiornate ieri dall'Agenzia delle entrate. Regole sulle rateazioni in prospettiva insufficienti

rate precedenti comprese quelle sospese; infine, per le richieste di rateazione presentate sino alla fine del 2021, l'automatismo legato alla concessione della stessa si applica per debiti sino a 100 mila euro. E' dunque evidente come si amplifichi la disparità delle situazioni, circostanza che rende necessario un intervento strutturale in relazione alla riscossione. Peraltro, va sottolineata la continua as-

senza di qualunque altro intervento in merito a tutta la casistica delle somme dovute in base ad atti notificati dall'amministrazione finanziaria che, evidentemente, non sono soltanto le cartelle esattoriali. Si pensi, in particolare, a tutte quelle situazioni nelle quali sono disciplinati pagamenti dilazionati in termini ben inferiori alle cartelle (ad esempio avvisi bonari ovvero versamenti da atti di adesione o acquiescenza) per i quali vigono le regole previste dall'art. 15 ter del dpr 602/73, con la decadenza che, da un punto di vista letterale, scatta laddove una rata non venga pagata entro la scadenza successiva. Senza trascurare il fatto che, per effetto della posticipazione dei termini relativi alla notifica delle nuove cartelle esattoriali, le regole introdotte per le rateazioni richieste sino al 31 dicembre 2021, potrebbero rivelarsi insufficienti rispetto alle future esigenze di carattere generale.

Il testo del decreto su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi